

# **COMUNE DI MONTIANO**

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 10/06/1994

Chiarimenti con Delibera di C.C. n. 53 del 30/09/1994

# INDICE

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 : Istituzione del servizio pubbliche affissioni
- Articolo 2 : Ambito di applicazione
- Articolo 3 : Classificazione del Comune
- Articolo 4 : Gestione del servizio
- Articolo 5 : Funzionario responsabile
- Articolo 6 : Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Articolo 7 : Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione.
- Articolo 8 : Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione
- Articolo 9 : Lavori di installazione degli impianti

## **Titolo II : IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- Articolo 10 : Oggetto
- Articolo 11 : Soggetto passivo
- Articolo 12 : Modalità di effettuazione della pubblicità
- Articolo 13 : Limitazioni e divieti
- Articolo 14 : Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 15 : Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Articolo 16 : Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Articolo 17 : Autorizzazioni
- Articolo 18 : Anticipata rimozione
- Articolo 19 : Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti
- Articolo 20 : Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 21 : Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità
- Articolo 22 : Tariffe
- Articolo 23 : Riduzione dell'imposta
- Articolo 24 : Esenzioni dell'imposta
- Articolo 25 : Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 26 : Contenzioso
- Articolo 27 : Riscossione coattiva

## **Titolo III : DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 28 : Oggetto
- Articolo 29 : Superficie delle pubbliche affissioni
- Articolo 30 : Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 31 : Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione
- Articolo 32 : Riduzione del diritto
- Articolo 33 : Esenzioni del diritto
- Articolo 34 : Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 35 : Contenzioso
- Articolo 36 : Riscossione coattiva

#### **Titolo IV : SANZIONI**

Articolo 37: Sanzioni tributarie ed interessi

Articolo 38: Sanzioni amministrative

#### **Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 39: Gestione del servizio

Articolo 40: Entrata in vigore

Articolo 41: Abrogazioni

Articolo 42: Disposizioni transitorie

Articolo 43: Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 44: Pubblicità del regolamento

Articolo 45: Variazioni del regolamento

## **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Istituzione del servizio pubbliche affissioni**

E' istituito su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e nel presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Montiano sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che d'ora in poi verrà semplicemente indicato come "Decreto", oltre che alle norme del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Classificazione del Comune**

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, il Comune di Montiano appartiene, ai sensi dell'Art. 2 del Decreto, alla V classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. 1570 abitanti).

### **Articolo 4 – Gestione del servizio**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del Decreto:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del Decreto.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con deliberazione di consiglio comunale sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

### **Articolo 5 - Funzionario responsabile**

Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del Decreto provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### **Articolo 6 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni**

In sede di approvazione del presente regolamento sono previsti nel territorio del Comune di Montiano

i seguenti impianti (allegato A) che sono così ripartiti:

- Impianti per pubbliche affissioni
- Superficie destinata ad affissione di natura commerciale:
  - Plance 24.98 mq
  - Impianti a muro 21.50 mq
- Superficie destinata ad affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica:
  - Plance 20.65 mq
  - Impianti a muro 3,50 mq

La quantità degli impianti pubblicitari, diversi da quelli sopra descritti, quali insegne, striscioni, frecce indicative di esercizio, targhe e simili, è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

In aggiunta alle superfici sopra individuate il Comune di Montiano stabilirà di destinare una ulteriore superficie di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, secondo quanto verrà stabilito dal piano generale degli impianti, di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

L'affissione diretta sarà consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

La tipologia degli impianti dovrà essere indicata nel piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Articolo 7 - Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione.**

Il Comune di Montiano, in particolare l'U.T.C. cura la predisposizione di un "Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".

Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire.

Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato con deliberazione consiliare, sentito il parere della Commissione Edilizia ed Ornato, entro il 30/06/1995.

Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, delle zone a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.

Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono altresì essere suddivisi in:

**SUPERFICI PUBBLICHE** - Tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica

**SUPERFICI PRIVATE** - da destinare ad affissioni dirette.

La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione per quanto possibile, degli impianti già esistenti.

Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del Concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo di cui al successivo

art. 11 se trattasi “impianti privati”.

La rimozione è disposta dietro comunicazione agli interessati con raccomandata A.R. con l'evidenziazione dei motivi di contrasto degli impianti da rimuovere con il suddetto piano. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando le spese sostenute.

La giunta comunale, almeno ogni due anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione**

Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Montiano sono i seguenti: plance, lamiera a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.

E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse.

L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia comunale che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplina gli oneri a carico del richiedente.

Nel caso di richieste concomitanti, la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La domanda, redatta in carta legale e consegnata all'Ufficio Protocollo, deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
2. ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
3. progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e delle sue dimensioni;
4. dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato oppure richieste di autorizzazione per occupazione spazi ed aree pubbliche;
5. relazione tecnica sui metodi e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
6. planimetria della zona, con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
7. documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto.

Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all'U.T. Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale, indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge n. 241/90, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7/8/90 n. 241, o da

diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia.

In caso di diniego sono comunicati al richiedenti, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.

Fino all'approvazione del piano generale degli impianti, la Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

### **Articolo 9 - Lavori di installazione degli impianti**

Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio.

## **Titolo II: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Articolo 10 - Oggetto**

Ai sensi dell'art. 5 del decreto è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle soggette al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e di servizi comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

### **Articolo 11 – Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 12 - Modalità di effettuazione della pubblicità**

Nel territorio del Comune di Montiano la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal decreto, salvo limitazioni e divieti.

### **Articolo 13 – Limitazioni e divieti**

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia.

E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite

volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasioni di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni in essi esposte non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'Art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) gli Artt. Dal 47 al 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'Art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'Art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto.

Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

#### **Articolo 14 - Modalità di applicazione dell'imposta**

Per l'applicazione dell'imposta si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto.

#### **Articolo 15 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Montiano.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune direttamente o tramite il proprio concessionario ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

#### **Articolo 16 – Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità**

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la



pubblicità, a presentare al Comune o al suo concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall'Ufficio comunale o dal concessionario.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso è fatto obbligo al comune o al suo concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

### **Articolo 17 - Autorizzazioni**

La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili), effettuate a cura degli interessati, l'autorizzazione verrà rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

1. pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
2. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

### **Articolo 18 – Anticipata rimozione**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il

ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 20 del presente regolamento.

### **Articolo 19 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazione o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere<sup>4</sup>e il materiale abusivo con le modalità indicate all'art. 38 del presente Regolamento.

### **Articolo 20 – Materiale pubblicitario abusivo**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni od i dovuti pagamenti.

Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.

### **Articolo 21 – Modalità di pagamento dell'imposta di pubblicità**

Il pagamento dell'imposta di pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 16 del presente Regolamento.

L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

Per l'effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l'apposito modello di

versamento approvato con decreto del ministero delle finanze.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora di importo superiore a lire tre milioni. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione.

### **Articolo 22 - Tariffe**

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12,13,14 e 15 del Decreto, le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 7, del Decreto, sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla Legge.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

### **Articolo 23 - Riduzioni dell'imposta**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto.

### **Articolo 24 – Esenzioni dall'imposta**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto.

### **Articolo 25 – Rettifica ed accertamento d'ufficio**

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto.

### **Articolo 26 – Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza fino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, n.413".

### **Articolo 27 – Riscossione coattiva**

Si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 9 del Decreto.

## **Titolo III: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 28 – Oggetto**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti,

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica o suscettibile di valutazione economica.

### **Articolo 29 – Superficie delle pubbliche affissioni**

La misura degli spazi adibiti dal Comune di Montiano a pubbliche affissioni, con specificazione delle superfici relative ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all'art. 6 del presente Regolamento e potrà essere modificata in sede di approvazione generale degli impianti.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all'art. 18, comma 3 del Decreto (12 metri quadrati per ogni mille abitanti).

### **Articolo 30 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Soggetto passivo**

Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuata dal Comune di Montiano è quella stabilita nell'art. 19 del Decreto e sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla legge.

La misura del diritto si intende prorogata di anno in anno se non modificata entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

### **Articolo 31 – Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione**

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire in difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Tale pagamento deve essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio e l'attestazione di versamento deve essere allegata alla commissione.

Per l'effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente approvato con apposito decreto del ministero delle finanze.

Il Comune di Montiano, ai sensi dell'Art. 9 del Decreto consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissione presso gli ufficio del comune o del suo concessionario.

### **Articolo 32 – Riduzione del diritto**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto.

### **Articolo 33 – Esenzioni dal diritto**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 21 del Decreto.

### **Articolo 34 – Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero il suo concessionario deve mettere a sua

disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione del quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, ovvero il suo concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune, ovvero il suo concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposta previsione del capito lotto d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Articolo 35 – Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 91, n. 413".

### **Articolo 36 – Riscossione coattiva**

Si invia alle disposizioni di cui al comma 5 dell'Art.9 del Decreto.

## **Titolo IV: SANZIONI**

### **Articolo 37 – Sanzioni tributarie ed interessi**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'Art. 23 del Decreto.

### **Articolo 38 – Sanzioni amministrative**

Il Comune ovvero il suo concessionario vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni

legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si rinvia all'art. 24 del Decreto.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune, o il suo concessionario, deve effettuare immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso previsto dall'art. 10 del Decreto. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, per quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del Decreto.

L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della giunta comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.

Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3

## **Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 39 – Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Montiano con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla Legge e secondo le modalità di cui all'art. 28 e seguenti del Decreto.

### **Articolo 40 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 7/8/91 n. 142, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

In sede di prima applicazione, le delibere relative alla tariffe ed al regolamento, hanno decorrenza dal 01/01/1994.

### **Articolo 41 – Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera consiliare n. 7 del 3/3/1976 (CORECO del 29/3/1976, n. 5888) e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 42 – Disposizioni transitorie**

Fino all'approvazione da parte del Ministero delle Finanze di apposito modello di versamento dei tributi di cui al presente Regolamento, sono fatti salvi i versamenti effettuati con bollettino di c/c postale n. 17325473 intestato a Comune di Montiano – Servizio tesoreria.

### **Articolo 43 – Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme

contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative e vigenti in materia.

#### **Articolo 44 – Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norme dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Articolo 45 – Variazioni del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO “A”

UBICAZIONE	SPAZI		
	30x40	50x70	70x100
FRAZIONE BADIA - Via G. Marconi	2 C	5 I	4 I – 2 C
CIMITERO MONTIANO – Via Sarmeggiano	--	3 I	--
<b><u>MONTIANO CAPOLUOGO</u></b>			
Via Veneto	--	--	4 C
Via Roma incrocio Via Veneto	--	3 I	1 I – 2 C
Via Roma	--	--	1 I – 7 C
Viale Cavour lato sinistro davanti al Municipio	--	--	2 I – 6 C
Viale Cavour lato sinistro	--	--	1 I – 7 C
Viale Cavour lato destro davanti CARISP	2 C	5 I	3 I – 3 C
Viale Cavour lato destro	--	3 I	1 I – 2 C
Piazza Eroi	--	2 I	1 I – 2 C
<b><u>FRAZIONE MONTENOVO</u></b>			
Via Del Cimitero	--	2 I	--
Via Al Castello	--	2 I	3 I
Via Prov.le Sogliano (impianto a muro)	10 C	2 I	4 I – 29 C
SPAZI	30X40	N. 14	= MQ. 1,68
SPAZI	50X70	N. 27	= MQ. 9,45
SPAZI	70X100	N. 85	=MQ. 59,50
<b>TOTALE</b>		<b>MQ. 70,63</b>	

Legenda:

C = commerciali; superficie destinata ad affissioni di natura commerciale

I = istituzionali; superficie destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica